

CITTA' DI VIBO VALENTIA

AMBITO TERRITORIALE N. 1 - Comune capofila: VIBO VALENTIA

Comuni di: Filadelfia, Filogaso, Francavilla, Francica, Ionadi, Maierato, Mileto, Monterosso, Pizzo, Polia, San Costantino, San Gregorio d'Ippona, Sant'Onofrio, Stefanaconi, Vibo Valentia

89900 - Vibo Valentia - piazza Martiri d' Ungheria - telefono 0963/599111

Ufficio di Piano

Disciplinare per l'Accreditamento dei fornitori di prestazioni sociali, socio assistenziali e di inclusione sociale

Premesse

L'Ambito Territoriale N.1 – Comune Capofila Vibo Valentia, comprendente i Comuni di: Filadelfia, Francavilla Angitola, Filogaso, Francica, Ionadi, Maierato, Mileto, Monterosso, Pizzo, Polia, San Costantino, San Gregorio D'Ippona, Sant' Onofrio, Stefanaconi, emana il presente Disciplinare.

Per la miglior gestione degli interventi sociali, socio assistenziali e di inclusione sociale in favore di individui e di famiglie in condizione di fragilità (tra cui anziani non autosufficienti e disabili), al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili e della progettazione di volta in volta in atto, intende dotarsi di un Albo Distrettuale che consenta di **consolidare, ampliare e rendere efficiente** l'individuazione di soggetti specializzati, mediante l'istituto dell'Accreditamento e secondo le modalità definite nel presente Disciplinare.

L'elenco dei Soggetti Fornitori accreditati sarà utilizzato per l'erogazione dei servizi e degli interventi individuati e da realizzare dall'Ambito Territoriale e per assicurare ai cittadini beneficiari il diritto di scelta del soggetto da cui acquistare le prestazioni.

Il sistema di accreditamento, con erogazione delle prestazioni sociali attraverso "buoni servizio" è stato introdotto dalla Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", ove all'articolo 17 prevede che "i comuni possono prevedere la concessione, su richiesta dell'interessato, di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali. I suddetti "titoli" assumono anche la denominazione di "buoni di servizio" o "buoni di servizio sociale".

Il sistema di accreditamento garantisce una maggiore flessibilità nella costruzione dei piani assistenziali individuali e familiari, la libera scelta da parte dei cittadini utenti, prevista dalla **Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994** "Princìpi sull'erogazione dei servizi pubblici", la valorizzazione complessiva degli attori sociali territoriali e un regime di concorrenza, con conseguente incremento dei livelli qualitativi di servizio.

L'Agenzia Nazionale Anticorruzione, ANAC, all'interno delle "Linee Guida per l'affidamento di servizi a Enti del Terzo Settore e alle Cooperative Sociali" (Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016), ha qualificato l'accreditamento come il "sistema che consente agli utenti l'acquisto diretto delle prestazioni dagli Enti accreditati che quindi sono posti in concorrenza tra di loro, con conseguente stimolazione del confronto competitivo, nonché uno strumento di promozione e miglioramento della qualità dei servizi".

Si specifica che la presente procedura non costituisce una procedura per l'aggiudicazione di un appalto pubblico, quanto piuttosto un procedimento di accreditamento di fornitori qualificati che possono erogare i servizi e le prestazioni definite dal presente Disciplinare a favore degli utenti dell'Ambito Territoriale, beneficiari di progetti pubblici di intervento.

Per la definizione dei requisiti di partecipazione alla presente procedura e degli standard di qualità delle prestazioni, si è fatto riferimento:

- al D.P.C.M. 30 marzo 2001, "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328"
- alle sopra definite "Linee Guida" dell'ANAC, nella specifica sezione dedicata all'accreditamento dei fornitori di servizi sociali;
- al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nella parte relativa ai requisiti per contrarre con la PA;

L'Albo dei fornitori accreditati, per tutte le varie strategie di intervento o progettazione con fondi dell'Unione Europea, nazionali o regionali, rimarrà in essere, a far data dalla sua istituzione, per un triennio; decorso tale termine, L'Ambito Territoriale N.1 – comune capofila Vibo Valentia provvederà al suo rinnovamento. Sarà altresì facoltà dell'Ambito Territoriale prorogarne la validità per una ulteriore annualità e aprire annualmente la possibilità di accesso ad ulteriori enti.

L'Albo dei fornitori accreditati rappresenterà anche l'Elenco degli operatori economici indicato dall'articolo 36 "Contratti sotto soglia" del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, Nuovo Codice degli appalti, per l'eventuale affidamento dei servizi sociali, socio assistenziali e di inclusione sociale, oggetto del presente accreditamento, attraverso procedura negoziata previa consultazione dei medesimi operatori.

1. Oggetto dell'accreditamento

Il contenuto, i requisiti, gli standard di qualità, le figure professionali del Servizio di Assistenza Domiciliare sono analiticamente descritti nelle Linee Guida della Giunta Regionale della Regione Calabria sul "sistema di cure domiciliari e l'accesso ai servizi territoriali" da intendere quale parte integrante al presente Disciplinare.

2. Richiedenti ammessi alla procedura di accreditamento

2.1 Possono richiedere l'accreditamento, per uno o più servizi oggetto della procedura:

Codice	Tipologia
SNC	Società in nome collettivo
SAS	Società in accomandita semplice
SOCAP	Società di capitali
COOP	Società Cooperative
COOP SOC	Cooperative Sociali
ORGVOL	Organizzazioni di volontariato
APS	Associazioni di promozione sociale
AFI	Associazioni, Fondazioni e altre istituzioni a carattere privato non a scopo di lucro

- 2.2 E' ammessa la partecipazione sia in forma mono soggettiva sia in forma raggruppata o consorziata.
- 2.3 Le Cooperative consortili di natura sociale possono partecipare nel solo caso svolgano i suddetti servizi esclusivamente con proprio personale e non attraverso "esecutrici".

1. Requisiti di partecipazione

Non è permesso il ricorso all'Istituto dell'Avvalimento per alcuno dei requisiti di Ordine Generale, di capacità Economica e Finanziaria, Idoneità Professionale, Tecnica e Professionale, di seguito definiti.

1.1 Requisiti di Ordine Generale

Per partecipare alla presente procedura

- 1) NON devono sussistere, nei loro confronti, cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o non devono essere oggetto di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
- 2) NON devono aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

- 3) DEVONO essere in possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), vigente alla data di invio dell'istanza di accreditamento;
- 4) NON devono aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi:
- 5) NON devono trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, in dissesto economico, salvo il caso di concordato con continuità aziendale o, a loro carico, NON deve essere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni:
- NON devono essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la loro integrità o affidabilità;
- 7) la loro partecipazione non DEVE determinare una situazione di conflitto di interesse ai sensi ovvero NON DEVE determinare una distorsione della concorrenza;
- 8) NON devono essere soggetti alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- 9) NON devono essere iscritti nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara o accreditamento;
- 10) NON devono aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- 11) DEVONO essere in regola con la disciplina sul diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- 12) laddove siano stati vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, RISULTI aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

INOLTRE, per partecipare alla presente procedura:

Il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, dei Richiedenti

IMP	SNC	SAS	SOCAP	COOP	COOP	ORGVOL	APS	AFI
					Soc			
								Ì

- 13) Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 136 del D.Lgs. 50/ 2016, nei cui confronti NON è stata pronunciata alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli <u>articoli 416, 416-bis del codice penale</u> ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto <u>articolo 416-bis</u> ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'<u>articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9</u>

ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli <u>articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale</u> nonché all'<u>articolo 2635 del codice civile</u>;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli <u>articoli 648-bis, 648-ter e 648-TER.1 del codice penale, riciclaggio di</u> proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all<u>'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;</u>
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

14) disporre di un modello organizzativo di cui al D.Lgs. n.231/2001 e di aver proceduto con la nomina dell'organismo deputato alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello e all'aggiornamento dello stesso.

In caso di mancato possesso del suddetto Modello Gestionale e del relativo organismo, il Soggetto richiedente conserverà la <u>responsabilità amministrativa</u> prevista dal D.Lgs. 231/2000, per i reati commessi dai soggetti di cui all'articolo 5 del medesimo Decreto.

1.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

I Richiedenti

IMP	SNC	SAS	SOCAP	COOP	COOP	ORGVOL	APS	AFI
					Soc			

devono dimostrare la propria solidità economica e finanziaria rispetto al regolare svolgimento delle attività per cui si chiede accreditamento, attraverso la presentazione di idonea Dichiarazione bancaria attestate "la solidità economica e finanziaria rispetto al regolare svolgimento delle attività per cui si chiede accreditamento".

1.3 Requisiti di Idoneità Professionale

I Richiedenti

IMP	SNC	SAS	SOCAP	COOP	COOP	ORGVOL	APS	AFI
					Soc			

• devono essere in possesso <u>delle eventuali autorizzazioni amministrative</u>, previste dalle vigenti normative, per l'esercizio delle attività afferenti i servizi di cui richiede accreditamento.

I Richiedenti

IMP	SNC	SAS	SOCAP	COOP	COOP
					Soc

• devono risultare iscritti, nel Registro delle Imprese, tenuto dalla Camera di Commercio competente per territorio, <u>per l'attività prevalente</u> oggetto del/dei servizi oggetto della richiesta di accreditamento, così come descritti nell'Allegato 1.

In particolare per i Servizi di natura socio assistenziale domiciliare codici ATECO 88 ed extra domiciliare e residenziale codici ATECO 87.

I Richiedenti

COOP	COOP
	Soc

 devono risultare iscritte nell'Albo delle società cooperative presso il Ministero delle attività Produttive per il tramite degli uffici delle Camere di commercio, istituito con D.M. 23.06.2004.
Le Cooperative Sociali devono risultare iscritte nella corrispondente sezione del suddetto registro.

I Richiedenti

COOP Soc

• devono risultare iscritte nell' Albo regionale delle cooperative sociali.

I Richiedenti

ORGVOL

 devono risultare iscritte, da almeno 6 mesi, presso l'Albo regionale delle Organizzazioni di volontariato e prevedere nello Statuto o nell'Atto costitutivo lo svolgimento delle attività per cui si richiede accreditamento.

I Richiedenti:

APS

• devono risultare iscritte, da almeno 6 mesi, presso l'Albo regionale delle Associazioni di promozione sociale e prevedere nello Statuto o nell'atto costitutivo lo svolgimento delle attività per cui si richiede accreditamento.

I Richiedenti:

AFI

• devono risultare iscritte nel Registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture, con scopo corrispondente a quella del servizio per cui si chiede accreditamento ovvero devono

risultare iscritte in Registri e/o Albi e/o Elenchi riconosciuti dalle Pubbliche Amministrazioni.

1.4 Requisiti di capacità tecnica e professionale

I Richiedenti:

IN	ИΡ	SNC	SAS	SOCAP	COOP	COOP	ORGVOL	APS	AFI
						Soc			

- 1) devono aver svolto negli ultimi 5 anni, nell'ambito di progetti o programmi gestiti o finanziati da Enti Pubblici o privati, anche non continuativamente, per almeno 2 anni i Servizi per cui si chiede accreditamento;
- 2) devono avere una adeguata conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio e delle risorse della comunità;
- devono disporre di Carta dei Servizi, contenente la descrizione complessiva del servizio offerto o dei servizi offerti anche in riferimento alla tipologia di persone a cui il soggetto gestore stesso si rivolge;
- 4) devono essere in possesso di Polizza assicurativa per Responsabilità civile verso terzi per infortuni e danni, di polizza RCO, Responsabilità Civile verso i lavoratori e polizza RCA, o impegnarsi alla stipula delle stesse in caso di erogazione delle prestazioni, con adeguate coperture assicurative volte a garantire le persone destinatarie del servizio, gli operatori e i soggetti terzi per danni imputabili a soggetto erogatore o ad altri soggetti di cui debba rispondere.

Inoltre, i soggetti:

IMP	SNC	SAS	SOCAP	COOP	COOP	ORGVOL	APS	AFI
					Soc			

- 5) devono disporre di una Organizzazione, di Personale e di dotazioni tecniche adeguate rispetto all'erogazione delle prestazioni per cui si chiede accreditamento, con particolare attenzione alle modalità di contenimento del turn over degli operatori;
- 6) devono avere un Coordinatore/Referente del Servizio per cui si chiede accreditamento, con adeguata qualificazione professionale, secondo le eventuali previsioni normative nazionali o regionali.

Il responsabile del servizio ha la responsabilità operativa del servizio e svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- a. programma, organizza e coordina le attività;
- b. garantisce la corretta e piena attuazione dei piani personalizzati;
- c. si coordina con i servizi sociali territoriali;
- d. gestisce il personale impiegato.
- 7) Devono disporre di personale qualificato rispetto a ciascuna delle attività per cui si chiede accreditamento;
- 8) devono garantire idonea formazione continua agli operatori dedicati ai servizi per i quali viene richiesto l'accreditamento.

2. Termini e modalità di presentazione dell'istanza di accreditamento

2.1 Il soggetto richiedente potrà presentare istanza di accreditamento presso l'Ufficio Protocollo del comune di Vibo Valentia sia tramite invio con posta raccomandata A/R di un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura recante i dati del mittente e del destinatario e con all'esterno la dicitura "NON APRIRE - DOMANDA DI ACCREDITAMENTO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI NELL'AMBITO DI PROGETTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DI INCLUSIONE SOCIALE; oppure tramite Posta Elettronica Certificata, con indicazione nell'oggetto della suddetta dicitura, all'indirizzo: protocollocomunevibo@pec.it

3. Dichiarazioni

- **3.1** Ciascun soggetto richiedente l'accreditamento, dovrà "dichiarare", il possesso di tutti i requisiti sopra definiti, in relazione alla propria tipologia giuridica e ai servizi per cui si chiede accreditamento.
- **3.2** Le dichiarazioni sostitutive sono presentate e sottoscritte in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- **3.3** In fase di richiesta di accreditamento dovranno essere inseriti, obbligatoriamente, allegati o dati informativi come sotto specificati:

In particolare:

Circa i Requisiti di capacità economica e finanziaria

i Richiedenti

IMP	SNC	SAS	SOCAP	COOP	COOP	ORGVOL	APS	AFI
					Soc			

devono allegare: idonea Dichiarazione bancaria attestate la propria solidità economica e finanziaria rispetto al regolare svolgimento delle attività per cui si chiede accreditamento.

Circa i requisiti di Idoneità Tecnica e Professionale,

i Richiedenti

I	IMP	SNC	SAS	SOCAP	COOP	COOP	ORGVOL	APS	AFI
						Soc			

Oltre dichiarare di essere in possesso delle eventuali autorizzazioni amministrative, previste dalle vigenti normative, per l'esercizio delle attività afferenti i servizi di cui propone accreditamento, indicando i riferimenti delle eventuali Amministrazioni emittenti le suddette autorizzazioni.

I Richiedenti

IMP	SNC	SAS	SOCAP	COOP	COOP
					Soc

Oltre dichiarare di:

essere iscritti, nel Registro delle Imprese, tenuto dalla CCIAA competente per territorio, per l'attività/servizio prevalente oggetto della richiesta di accreditamento, così come definiti nel presente Disciplinare di accreditamento. Indicando la sede della CCIAA competente nonché il numero di iscrizione.

I Richiedenti

COOP Soc

Oltre dichiarare di:

essere iscritti nell' Albo regionale delle cooperative sociali. Nella domanda dovrà essere inserito il numero di iscrizione e la Regione competente.

I Richiedenti

ORGVOL

Oltre dichiarare di:

risultare iscritte, da almeno 6 mesi, presso l'Albo regionale delle Organizzazioni di volontariato e prevedere nello Statuto o nell'Atto costitutivo lo svolgimento delle attività per cui si richiede accreditamento. Nella domanda dovrà essere inserito il numero di iscrizione e la Regione competente.

I Richiedenti

APS

Oltre dichiarare di:

risultare iscritte, da almeno 6 mesi, presso l'Albo regionale delle Associazioni di volontariato e prevedere nello Statuto o nell'atto costitutivo lo svolgimento delle attività per cui si richiede accreditamento. Nella domanda dovrà essere inserito il numero di iscrizione e la Regione competente.

I richiedenti

AFI

Oltre dichiarare di:

essere iscritti nel Registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture, con scopo corrispondente alla categoria del servizio per cui si chiede accreditamento ovvero di risultare iscritte in Registri e/o Albi e/o Elenchi riconosciuti dalle Pubbliche Amministrazioni. Nella domanda dovranno essere indicati gli Estremi identificativi del Registro o dell'Albo o dell'Elenco nonché dovrà essere inserito il numero di iscrizione.

Requisiti di capacità tecnica e professionale - TP

I Richiedenti:

IMP	SNC	SAS	SOCAP	COOP	COOP	ORGVOL	APS	AFI
					Soc			

Nella domanda dovranno essere indicati gli estremi identificativi dell'esperienza maturata nella erogazione/gestione di servizi analoghi a quelli per cui si richiede l'accreditamento presso Amministrazioni Pubbliche o privati, per cui si è operato negli ultimi 5 anni, anche non continuativamente.

3.4 Circa i rapporti fiduciari e negoziali che nasceranno con l'iscrizione all'Albo dei soggetti accreditati e anche al fine della migliore gestione delle attività:

I Richiedenti

Ī	IMP	SNC	SAS	SOCAP	COOP	COOP	ORGVOL	APS	AFI
						Soc			

Si impegnano a:

- 1) conoscere le norme generali e particolari che regolano l'affidamento del servizio oltre che tutti gli obblighi dal medesimo derivanti, tutte le condizioni locali, i Contratti Collettivi di settore, nonché le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione o accettazione delle tariffe;
- 2) prendere visione del presente **Disciplinare di Accreditamento**, e di accettarne integralmente i contenuti, sotto responsabilità civile e penale;
- 3) prendere visione del contenuto, dei requisiti e degli standard di qualità di ciascun servizio per cui si chiede accreditamento;
- 4) ad attuare o a partecipare, nell'ambito dei servizi per cui si viene accreditati e senza alcuna remunerazione aggiuntiva, ad iniziative di collaborazione con altri servizi educativi o socio assistenziali della rete dell'Ambito Territoriale, al fine della realizzazione di un sistema educativo e socio assistenziale integrato;
- 5) accettare che tutte le comunicazioni avvengano in via formale via posta elettronica ordinaria o certificata, nonché osservare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
- 6) essere informato, ai sensi delle vigenti disposizioni in tema di tutela e protezione, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

3.5 Clausola sociale di salvaguardia territoriale.

IMP	SNC	SAS	SOCAP	COOP	COOP	ORGVOL	APS	AFI
					Soc			

I soggetti accreditati, a seguito della libera scelta dei fornitori da parte dei cittadini beneficiari, verificato il "volume" delle prestazioni da svolgere, si impegnano ad impiegare in via prioritaria il personale risultante nel Registro delle Competenze Professionali istituito presso l'Ambito Territoriale n.1 – comune capofila Vibo Valentia.

4. Offerta economica

- **4.1** La definizione delle tariffe di accreditamento, il valore dei buoni servizio, il costo orario delle risorse umane da impiegare per la realizzazione dei servizi di cui all'Avviso pubblico, saranno operati sulla base del finanziamento, e relativi criteri operativi, a valere del quale sarà realizzato ogni singolo progetto/attività.
- **4.2** I costi per le prestazioni di natura socio assistenziale, deve essere corrispondente alle previsioni della Tabella del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativa ai Costi del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio sanitario assistenziale educativo e di inserimento lavorativo cooperative sociali.

5. Prescrizioni

- La domanda di Accreditamento dovrà essere presentata nei termini previsti dal relativo Avviso Pubblico.
- Tutte le comunicazioni ai soggetti richiedenti verranno effettuate, mezzo PEC a discrezione dell'Ambito Territoriale n.1 comune capofila Vibo Valentia, potranno in aggiunta impiegarsi la posta elettronica, e, ove ritenuto occorrente, la raccomandata A/R o il telegramma.
- L'offerta vincola il richiedente fin dal momento della sua presentazione mentre l'Ambito Territoriale n.1 comune capofila Vibo Valentia rimane impegnato solo con la stipula della Convenzione e non assume impegno alcuno con il semplice accreditamento.
- L'Ambito n.1 comune capofila Vibo Valentia avrà in ogni caso la facoltà di annullare e revocare la presente procedura, ovvero di non procedere all'accreditamento o alla stipula della Convenzione, senza che il richiedente possa avanzare alcuna pretesa.
- L'Ambito Territoriale n.1 comune capofila Vibo Valentia non procederà, comunque, all'accreditamento nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia giudicata idonea o se ragioni di pubblico interesse e/o straordinarie e imprevedibili comportino variazioni agli obiettivi perseguiti attraverso la presente procedura

6. Procedura di Accreditamento

- **6.1** La procedura prende avvio con la presentazione della domanda, mediante l'utilizzo dell'apposito modulo di istanza allegato all'Avviso pubblico, corredato dalle dichiarazioni e dalla documentazione prevista. Le richieste di accreditamento saranno vagliate dall'Ambito Territoriale tramite Commissione nominata all'uopo dal Comune Capofila che procederà, presso gli Enti competenti, alle verifiche, anche a campione, relativamente alle dichiarazioni e ai requisiti di cui sopra, in particolare, presso ANAC Autorità nazionale anticorruzione (già anche Autorità Vigilanza Contratti Pubblici), attraverso l'acquisizione del DURC presso gli Enti previdenziali e assicurativi di competenza, presso l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, presso le CCIAA, presso le Prefetture, le Procure della Repubblica e i Tribunali, presso gli Albi regionali delle Organizzazioni di volontariato e delle Associazioni di promozione sociale, etc.
- **6.2** A seguito dell'istruttoria delle istanze prodotte e alla verifica del possesso di tutti i requisiti previsti, la Commissione individuerà i soggetti da inserire nell'Albo Distrettuale dei soggetti accreditati, nella Sezione dedicata alla tipologia di servizi socio-assistenziali di cui all'Avviso pubblico.
- **6.3** L'approvazione definitiva e la pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line del comune di Vibo Valentia- Capofila dell'Ambito Territoriale, concluderà l'iter istruttorio.

L'avvenuto accreditamento sarà riconosciuto con atto amministrativo del comune capofila di Vibo Valentia.

- **6.4** La pubblicazione sul sito/ Albo Pretorio on-line equivale a notifica.
- **6.5** I soggetti accreditati sono tenuti a sottoscrivere un Patto di Accreditamento con il comune di Vibo Valentia- capofila Ambito Territoriale n.1, per la fissazione degli impegni reciproci.
- **6.6** Tutti i soggetti accreditati per i servizi oggetto di accreditamento, saranno pubblicati all'interno di un Albo da diffondere alla comunità dei soggetti beneficiari al fine di meglio identificare il fornitore

specializzato presso cui "spendere" i propri titoli di acquisto afferenti il proprio progetto assistenziale individualizzato.

- **6.7** L'avvenuto accreditamento non comporta automaticamente la possibilità di erogare le prestazioni, bensì l'iscrizione nell'albo dei soggetti accreditati fra i quali il cittadino avente diritto ai servizi potrà effettuare la scelta.
- **6.8** È vietata la cessione, anche parziale, dell'Accreditamento.

Sottoscrizione della convenzione

- **6.9** All'atto di realizzazione di uno specifico progetto, che preveda la realizzazione di servizi socio-assistenziali di cui all'Avviso pubblico ed al presente Disciplinare, l'Ambito Territoriale n.1 comune capofila Vibo Valentia procederà con la sottoscrizione di una Convenzione per ogni soggetto, regolante i rapporti tra le parti nonché criteri e modalità di erogazione delle prestazioni e di rendicontazione delle spese sostenute.
- **6.10** La sottoscrizione delle Convenzioni implica l'immediata disponibilità del soggetto accreditato ad avviare le attività di informazione ed erogazione servizi in favore dei beneficiari che ne faranno richiesta e che avranno operato la scelta per l'ente da cui intenderanno acquistare le prestazioni, tra quelli iscritti all'Albo Distrettuale degli enti accreditati.

8. Rendicontazione, Fatturazione e pagamento delle prestazioni

- 8.1 Al termine di ciascuna prestazione, il soggetto accreditato esecutore, incassa i corrispondenti "titoli", emettendo regolare documento fiscale (fattura o ricevuta).
- 8.2 L'Ambito Territoriale n.1 comune capofila Vibo Valentia procederà alla corresponsione delle prestazioni erogate subordinatamente alla presentazione ed al controllo di tutta la documentazione dettagliata in Convenzione e ad avvenuto accredito delle relative somme da parte del soggetto finanziatore dello specifico progetto.

9. Verifiche e controlli

- 9.1 L'Ambito Territoriale n.1 comune capofila Vibo Valentia si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che il soggetto possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza di tutte le disposizioni contrattuali.
- 9.2 Attraverso proprio personale provvederanno all'organizzazione di azioni di monitoraggio, controllo e ispezione.
- 9.3 Le ispezioni saranno svolte da personale dell'Ambito Territoriale. Al fine di consentire le azioni di monitoraggio, controllo e ispezione, tutti i documenti e le informazioni attinenti al servizio erogato dovranno essere immediatamente disponibili, ed esibiti o comunicati a semplice richiesta.
- 9.4 Nessuna limitazione può essere opposta in relazione a questioni di garanzia della riservatezza dei dati personali. Gli "ispettori" potranno documentare eventuali criticità anche a mezzo di riprese fotografiche e video.

Qualora dal controllo il servizio dovesse risultare non conforme agli accordi contrattuali, il funzionario preposto notificherà l'inadempimento e formulerà per iscritto le relative prescrizioni e le comunicherà con ogni mezzo al fornitore; quest'ultimo dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate con ogni tempestività e comunque entro le 48 ore successive alla ricezione delle prescrizioni.

Sono attivati, attraverso strumenti cartacei o elettronici, rilevazioni di "customer satisfaction" presso i beneficiari e i loro familiari, con valutazioni su tre livelli di gradimento (basso, medio, elevato).

10.Penali

L'Ambito Territoriale n.1 comune capofila Vibo Valentia applica le penali nel caso in cui il soggetto accreditato non adempia o adempia parzialmente o in ritardo agli obblighi a suo carico previsti; fatta salva comunque la facoltà di chiedere il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

L'applicazione delle penali non solleva il soggetto accreditato dalle responsabilità civili, amministrative e penali assunte con la sottoscrizione della convenzione e che dovessero derivare da dolo, negligenza, imperizia o imprudenza.

È fatto pertanto salvo il diritto del Committente al risarcimento del maggior danno. Le penali di cui al presente articolo si intendono cumulabili tra loro.

Indipendentemente da quanto previsto nel presente articolo, qualora il soggetto accreditato non adempia correttamente alle obbligazioni di sua competenza, l'Ambito Territoriale può risolvere la convenzione e stabilire anche la cancellazione dall'Albo dei soggetti accreditati, dando facoltà al beneficiario di scegliere tra gli ulteriori fornitori e/o ordinare ad altro soggetto, previa comunicazione, l'esecuzione totale o parziale dei servizi omessi, addebitando i relativi costi ed i danni derivati allo stesso Soggetto.

Per ogni inadempienza agli obblighi contrattuali che, sia in corso d'opera sia all'esito delle verifiche effettuate a fine intervento, fosse riscontrata e contestata all'accreditato, sarà applicata una penale variabile dal 10% al 50% del prezzo complessivo pattuito relativo a ciascun singolo servizio. Le penali si intendono cumulabili tra loro.

L'applicazione di ogni penale è preceduta da formale contestazione scritta dell'inadempienza, comunicata con ogni mezzo (fax, posta elettronica, etc.), alla quale il Soggetto Accreditato ha la facoltà di presentare controdeduzioni scritte entro le 48 ore successive alla ricezione della contestazione.

Analogamente l'Ambito Territoriale n.1 comune capofila Vibo Valentia potrà procedere a contestazioni a fine intervento sulla base delle risultanze acquisite.

La misura della penale, viste le controdeduzioni del Soggetto Accreditato, sarà stabilita dall'AMBITO DI Vibo Valentia in relazione all'entità delle infrazioni rilevate e alla loro frequenza.

Ciascuna penale sarà applicata con semplice comunicazione scritta e senza formalità particolari; il relativo importo sarà trattenuto dal corrispettivo dovuto a saldo e non ancora liquidato al Soggetto convenzionato ovvero, a scelta, sulle cauzioni costituite.

11. Cause di risoluzione

La revoca e/o la dichiarazione della decadenza dell'accreditamento, che dovrà avvenire a seguito di procedimento svolto in contraddittorio e mediante provvedimento motivato, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 241/1990 e ss. mm., oltre a quanto previsto dal presente Disciplinare,, opererà anche nelle seguenti ipotesi:

- a) sopravvenuto motivo di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.;
- b) in caso di comportamenti lesivi della dignità e della sicurezza della persona/beneficiaria, in caso di comportamenti che violano i principi di correttezza e lealtà nella pubblicità, di correttezza e trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali, nonché in caso di grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni;
- c) errore grave nell'esercizio delle attività;
- d) violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- e) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;

- f) in caso di esito interdittivo delle informazioni antimafia emesse dalla Prefettura, qualora emerga l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
- g) in caso di gravi violazioni, nella gestione dei servizi, degli obblighi derivanti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto stesso;
- h) in caso di violazione ex art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001;
- i) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, nonché offerta di protezione, nel corso dell'esecuzione del servizio, nei confronti in un proprio rappresentante, agente o dipendente e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione dei servizi e di cui lo stesso venga a conoscenza;
- j) in caso di mancato adeguamento dei servizi a ulteriori norme nazionali e regionali in materia;
- k) in caso di sopravvenuta disciplina, statale e regionale, per effetto della quale l'accreditamento, nei termini stabiliti dagli atti della procedura indetta dall'Ambito Territoriale mediante l'Avviso pubblicato, unitamente al presente Disciplinare, dovesse risultare non conforme. L'Ambito Territoriale con provvedimento motivato ed a seguito di un procedimento in contraddittorio potrà sospendere l'accreditamento, per la durata massima di mesi 3, al fine di consentire all'ente accreditato di integrare i requisiti nel frattempo venuti meno e/o rimediando ad accertati inadempimenti ritenuti non gravi e come tali presupposto per la dichiarazione di revoca dell'accreditamento medesimo. Nel provvedimento di sospensione, l'Ambito Territoriale indica le modalità assicurare la continuità delle prestazioni in favore degli utenti finali.

Qualora vengano verificate le suddette gravi inadempienze o la perdita dei requisiti prescritti si procederà a formale notifica di avvio del procedimento di risoluzione; il soggetto accreditato avrà tempo 10 giorni per fornire spiegazioni che, se ritenute esaustive, definiranno il procedimento dando luogo solo alle penalità indicate nei precedenti Articoli e/o alla risoluzione della convenzione.

12. Responsabilità per danni

- 12.1 Il Soggetto Accreditato è interamente ed esclusivamente responsabile di eventuali danni che possano per qualsiasi motivo verificarsi in dipendenza dello svolgimento del rapporto contrattuale, sia a carico del titolare del Soggetto che delle persone di cui si avvale, sia per gli incidenti che comunque possano derivare ai medesimi in conseguenza o in connessione all'espletamento del servizio stesso.
- 12.2 Il soggetto accreditato è inoltre interamente ed esclusivamente responsabile di tutti i danni che comunque per l'esecuzione del servizio possano derivare ai beneficiari o a terzi, a persone, a cose o animali.

13. Trattamento dei dati personali

- 13.1 Ai sensi delle vigenti disposizioni, l'accreditato è designato quale "Responsabile del trattamento" dei dati personali e sensibili dei beneficiari e dei loro familiari; i dati saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio. Il soggetto accreditato si impegna a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio.
- 13.2 L'accreditato dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalle predetti leggi a carico del Responsabile del trattamento e si impegna a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.
- 13.3 Il Responsabile del trattamento provvede alla designazione degli "Incaricati del trattamento", cui impartisce le istruzioni del caso, finalizzate alla protezione dei dati personali trattati.

13.4 Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa del presente Disciplinare con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

14. Rapporto giuridico tra Ente e Soggetto Accreditato

- 14.1 Nessun rapporto di lavoro viene, con il riconoscimento dell'accreditamento e conseguente iscrizione all'albo dei soggetti accreditati, ad instaurarsi tra il Soggetto accreditato e l'Ambito Territoriale n.1comune capofila Vibo Valentia, né tra questo e le persone di cui i soggetti accreditati si avvalgono per l'esecuzione della prestazione.
- 14.2 Tutti i rapporti giuridici ed economici comunque inerenti a tali persone fanno carico esclusivamente ed integralmente ai soggetti accreditati.

15. Foro competente

15.1 Per ogni controversia è competente il foro esclusivo di Vibo Valentia.

Per l'intera durata della procedura di accreditamento, qualsiasi bisogno informativo può essere soddisfatto presso la sede dell'Ambito Territoriale di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, lì